

Documento di consultazione n. 1/2020

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 72 DEL 16 APRILE 2018, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO, NONCHÉ DALL'ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 35 DEL 19 GIUGNO 2015, A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE ALL'ART. 134, COMMA 4-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DAL C.D. DL FISCALE (DECRETO LEGGE N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019).

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore	GRUPPO UNIPOL
Osservazioni generali	---

Osservazioni e proposte		
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
1	3	<p>Lo Schema di Provvedimento, come evidenziato nella Relazione accompagnatoria, “[...] ha come obiettivo l’adeguamento delle disposizioni regolamentari interessate dalla modifica della normativa primaria” di cui all’art. 134, co. 4-bis del CAP, novellato dall’art. 55-bis del DL Fiscale, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.</p> <p>Con riferimento all’art. 1, co. 3 dello Schema di Provvedimento in esame, si osserva che la formulazione proposta amplierebbe il perimetro applicativo del Provvedimento IVASS n. 72/2018, ricomprendendo fattispecie non previste dal novellato art. 134, comma 4-bis del CAP, il quale accorda la fruizione del beneficio alle sole persone fisiche appartenenti al medesimo nucleo familiare.</p> <p>L’art. 7, co. 2 del Provvedimento IVASS n. 72/2018 (come modificato dall’art. 1, co. 3 del documento in consultazione) fa ora riferimento a una serie di fattispecie che travalicano le intenzioni del legislatore, il quale ha voluto delimitare gli effetti del nuovo art. 134 comma 4-bis del CAP ai nuclei familiari composti da persone fisiche stabilmente conviventi.</p> <p>L’intervento regolamentare proposto, nell’astrarre dalla normativa primaria di riferimento (art. 134, co. 4-bis del CAP) un solo elemento qualificante (e cioè «o a categorie diverse») della nuova disciplina avrebbe come risultato quello di consentire l’utilizzo della classe di merito di miglior favore anche al di fuori del «nucleo familiare» e per di più in fattispecie del tutto eterogenee (ad esempio tra eredi o nell’ambito di persone giuridiche).</p> <p>Si propone, pertanto, di sostituire alla locuzione <<o a categorie diverse>>, la seguente <<o, nei casi in cui ricorrano i</p>

		<i>presupposti previsti dall'art. 134 comma 4-bis del CAP, a categorie diverse>>.</i>
1	5	<p>La formulazione del nuovo comma 3 dell'art. 7 del Provvedimento IVASS del 16 aprile 2018 (così come modificato dall'art. 1, co. 5 del documento in consultazione) pone dei problemi di tipo interpretativo, con possibili ricadute operative, con riferimento alla corretta definizione della sinistrosità dell'attestato di rischio del veicolo che ha usufruito della disciplina di miglior favore del nuovo articolo 134, comma 4-bis del CAP, nel caso di nuovo contratto e nel caso di rinnovo di contratti già stipulati.</p> <p>Per agevolare quindi gli operatori del mercato, si propone la seguente riformulazione dell'art. 1, co. 5 del documento in consultazione:</p> <p><i>5. Il comma 3 dell'articolo 7 è così sostituito: "In caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni per il rinnovo di un contratto già stipulato la sinistrosità pregressa del veicolo già assicurato è riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio.</i></p> <p><i>In caso di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 134, comma 4-bis, del Codice delle assicurazioni a un nuovo contratto, allo stesso non viene applicata la sinistrosità pregressa del veicolo di riferimento."</i></p>